

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA FORNITURA DEI PASTI
A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
DAL 01/05/2024 AL 30/04/2026

Tra le parti:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a ** (***) il **, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino, con sede a Borgo Valsugana in P.tta Ceschi 1, P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. ** di data **;

e

- **, nata a ** (***) il **, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'APSP "***" con sede a ** (TN) in via ** n. **, Codice fiscale **- P IVA ** nella sua qualità di ** dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione o giusta determinazione del Direttore – indicare a seconda del caso] n. ** di data **;

si conviene e si stipula quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 3 comma 3 (*Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali*) della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*", prevede il riconoscimento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;
- l'art. 31 "*Interventi socio-assistenziali*" della L.P. 13/2007, recita che "*gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno*", ricomprendendo tra questi, al punto c), gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- l'art. 34 della L.P. 13/2007 tratta nello specifico degli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati prioritariamente a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, attraverso l'offerta del necessario supporto assistenziale e la mobilitazione di tutte le ulteriori risorse attivabili;
- tra gli interventi di assistenza domiciliare è ricompreso anche il servizio di pasti a domicilio, ossia il servizio di consegna del pasto al domicilio della persona, in presenza di incapacità della stessa di prepararsi il pasto e/o di seguire un'alimentazione corretta;

- tale servizio è rivolto a persone anziane o a persone in condizione di disabilità temporanea o permanente e, più in generale, a tutte le persone che si trovano in una situazione di fragilità/vulnerabilità sociale;
- il servizio di pasto a domicilio persegue l'obiettivo primario di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, affiancando i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza, concorrendo assieme ad altri Servizi (sanitari e non) nel prevenire i rischi di disgregazione sociale e isolamento, rimuovere le condizioni di emarginazione, evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti mirati;
- ormai da anni il Settore socio-assistenziale della Comunità si avvale della collaborazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "****" di **, per la fornitura dei pasti destinati alle persone che usufruiscono del Servizio di Assistenza Domiciliare;
- l'APSP "****" di **, è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona istituita con Legge regionale n. 7 del 21/09/2005 opera nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In questo contesto, è autorizzata, accreditata e convenzionata con la Provincia autonoma di Trento per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diversi, tra i quali la produzione di pasti per i residenti della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), parte integrante della propria attività istituzionale;
- la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*), in analogia a quanto stabilito a livello nazionale dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*"), all'articolo 16-bis (*Forme di collaborazione fra istituzioni*) al comma 2-bis prevede che "*Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. b) della Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 "*Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*", le Comunità possono affidare direttamente ad Enti pubblici strumentali dei Comuni o della Comunità, ivi comprese le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, i servizi pubblici privi d'interesse economico;
- l'art. 22 (*Modalità di erogazione degli interventi*) comma 3 della L.P. 13/2007 stabilisce che: "*3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:*
a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 [...]";
- tali norme prevedono che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti la missione statutaria quali, nello specifico, l'attività di comune progettazione di interventi mirati a prestare servizi a favore delle categorie di beneficiari in condizione di fragilità appartenenti a determinati territori, promozione sociale e

pubblico interesse e che per tali accordi si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 (*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*), commi 2 e 3 della medesima Legge 241/1990;

- le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), oggi Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), hanno tradizionalmente perseguito nei secoli, in una complessiva azione di tutela dei diritti della persona, l'opera di assistenza ai poveri, ai minori e agli anziani, alle donne e agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà, mantenendo un proprio autonomo ruolo e qualificandosi come uno dei principali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, affiancando e supportando gli Enti pubblici istituzionalmente preposti;
- l'art. 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", recita, al comma 1., che: "*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*";
- l'art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*", al comma 4. prevede che "*La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*

b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*

c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*

d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*";
- per quanto concerne l'aspetto cooperativistico, che costituisce uno dei presupposti necessari per stipulare un accordo tra le Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 7 comma 1. del D.Lgs. n. 36/2023, si prende atto che la Comunità Valsugana e Tesino e l'APSP "****" perseguono il comune obiettivo di garantire la fornitura di un servizio di pasti a domicilio, rivolto a persone che vivono una situazione di fragilità/vulnerabilità sociale, in perfetta aderenza ai propri rispettivi fini statutari, in un'ottica volta esclusivamente al conseguimento di un interesse pubblico ed al contempo svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione
- le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 non trovano applicazione nel caso di specie, essendo soddisfatte le condizioni ed i presupposti indicati dall'art. 7 del citato decreto legislativo, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi comuni, nonché viene rispettato quanto stabilito dalla direttiva

24/2014/UE sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE e la quale prevede che l'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri debba rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza;

- il considerando n. 5 della suddetta direttiva 24/2014/UE, prevede che *“nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per [...] la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria”*;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 6 della predetta direttiva 24/2014/UE *“gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”*;
- ai sensi del succitato articolo 15 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 16-bis, comma 2-bis, della L.P. n. 23/1992, il presente accordo non si configura pertanto come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra servizi di derivazione pubblica, in cui entrambi pongono al servizio l'uno dell'altro le proprie strutture e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati;
- gli Enti si accordano congiuntamente per gestire detta progettualità secondo una reale divisione di compiti e responsabilità pubblici, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili quali ristoro delle spese sostenute e riconosciute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
- si ritiene importante assicurare che la predisposizione dei pasti avvenga in modo diffuso sul territorio, avvalendosi di centri di cottura che siano il più vicini possibile ai fruitori dei pasti, riducendo così i tempi di consegna;
- l'APSP *“***”* di **** che fornisce questa tipologia di servizio ha dimostrato, in tutti gli anni di collaborazione con il Comprensorio/Comunità, di possedere le capacità tecniche per la piena e professionale esecuzione del servizio richiesto, che si rivolge ad una particolare tipologia di utenza, con esigenze anche sanitarie specifiche, delle quali bisogna tener conto nella fornitura del servizio;

- l'APSP "****" di ** opera nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In questo ambito è autorizzata, accreditata e convenzionata per la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diversi;
- con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. *** di data *** è stato approvato l'atto di indirizzo ai fini della stipulazione di un "Accordo di cooperazione per la fornitura dei pasti a favore degli utenti del Settore socio-assistenziale" con l'APSP "****" di **, per il periodo dal 01/05/2024 al 30/04/2026;
- con successiva determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. *** di data *** si sono assunte le relative obbligazioni giuridiche ed impegni di spesa a favore dell'APSP "****" di **.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Individuazione dei contraenti e del servizio oggetto del presente atto

1. La Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), concorda con l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "****" di ** (d'ora in poi **APSP**), le prestazioni di seguito indicate:
 - a) la preparazione da parte dell'APSP dei pasti destinati agli utenti dei servizi socio-assistenziali della Comunità;
 - b) il confezionamento dei pasti nei contenitori termici utilizzati per la consegna al domicilio dell'utente o (in situazioni sanitarie particolari) in contenitori monouso;
 - c) il conseguente lavaggio di tali contenitori termici.
2. Per la durata del presente *Accordo* il ritiro del pasto, la consegna e lo scodellamento dello stesso al domicilio dell'utente, nonché la riconsegna del contenitore termico alla cucina dell'APSP, verranno attuati da parte della cooperativa "Vales" scs di Borgo Valsugana, alla quale la Comunità ha affidato l'effettuazione di tali prestazioni.
3. Sarà cura della Comunità comunicare anticipatamente e per iscritto all'APSP eventuali variazioni che dovessero occorrere successivamente alla stipulazione del presente atto, con riferimento a questo specifico aspetto.
4. L'APSP s'impegna altresì, a seguito della verifica della possibilità, ad assicurare la consumazione del pasto in struttura ad utenti inviati da parte del Servizio sociale, al fine di offrire maggiori opportunità di socializzazione e di integrazione sociale, oltre che un monitoraggio generale della situazione.

Art. 2 - Destinatari

1. Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, nell'ambito del quale rientra anche il Servizio di pasti a domicilio o in struttura, gli utenti, persone o nuclei familiari, residenti nel territorio di competenza della Comunità che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.
2. Il Servizio di pasti a domicilio o in struttura è rivolto a persone anziane o a persone in condizione di disabilità temporanea o permanente e, più in generale, a tutte le persone che si trovano in una situazione di fragilità/vulnerabilità sociale.

Art. 3 - Numero di pasti forniti

1. L'APSP s'impegna a fornire alla Comunità, di norma, un massimo di n. ** pasti al giorno.

2. Per la gestione temporanea di eventuali situazioni di emergenza tale numero potrà arrivare ad un massimo di n. ** pasti.

Art. 4 - Obblighi dell'APSP

1. La predisposizione dei pasti sarà attuata da parte dell'APSP in analogia a quanto previsto per i propri ospiti.
2. I pasti saranno predisposti sia per un regime dietetico normale (dieta libera), che per un regime dietetico per persone con diabete. Non verranno confezionati pasti per prescrizioni dietetiche speciali.
3. Laddove richiesto dovrà esserci la possibilità che i cibi vengano predisposti anche sminuzzati, frullati o omogeneizzati.
4. Le indicazioni dietetiche verranno fornite per ciascun utente da parte della cooperativa convenzionata con la Comunità per il trasporto dei pasti.
5. La composizione dei menù dovrà essere formulata da personale qualificato a seconda delle stagioni (menù per il periodo primaverile, estivo, autunnale ed invernale) e dovrà evitare la riproposizione delle stesse voci nel breve periodo.
6. Il menù dovrà essere curato, controllato e dovrà tenere conto, per quanto possibile, delle particolari caratteristiche della "cucina trentina".
7. I prodotti alimentari dovranno essere possibilmente freschi e di prima qualità, ed in caso di necessità dovrà essere assicurata la possibilità di soddisfare anche delle richieste alimentari specifiche, legate alla situazione contingente degli utenti (es. pasta in bianco, riso bollito).
8. Ogni pasto dovrà prevedere:
 - ☞ un primo piatto
 - ☞ un secondo piatto
 - ☞ due contorni di cui uno cotto ed uno crudo
 - ☞ frutta o dessert
 - ☞ pane.
9. La fornitura avverrà, di norma, una volta al giorno, in coincidenza con il pasto di mezzogiorno; il ritiro dei contenitori predisposti per la consegna a domicilio da parte del soggetto convenzionato con la Comunità per la consegna del pasto al domicilio degli utenti, potrà avvenire a partire dalle ore **.
10. La riconsegna dei contenitori termici per il lavaggio dovrà invece essere effettuata entro e non oltre le ore **.
11. Potrà altresì essere prevista, previo accordo con l'APSP, la fornitura di eventuali pasti in orario serale.
12. Per quanto concerne il pane ed il dessert, questi dovranno essere forniti separatamente dal contenitore termico, in apposito sacchettino igienico, riportante il codice-utente solo per gli utenti nei confronti dei quali è presente una specifica prescrizione dietetica.

Art. 5 - Modalità di registrazione e controllo dei pasti

1. L'APSP si impegna ad inoltrare mensilmente:
 - ☞ alla Comunità, una distinta documentante il numero dei pasti forniti giornalmente, suddivisi per utente;
 - ☞ alla cooperativa convenzionata con la Comunità per la consegna dei pasti al domicilio degli utenti, una distinta riportante l'elenco degli utenti ed il numero di pasti usufruiti giornalmente nel mese di riferimento.

Art. 6 - Contenitori termici

1. Il soggetto convenzionato con la Comunità per la consegna del pasto al domicilio degli utenti, provvederà:
 - ↪ al prelievo dei pasti dalla cucina dell'APSP a partire dall'orario indicato all'art. 4;
 - ↪ alla distribuzione degli stessi agli utenti;
 - ↪ alla riconsegna alla cucina dei contenitori vuoti entro l'orario indicato all'art. 4.
2. I contenitori termici verranno conferiti all'APSP da parte del soggetto convenzionato con la Comunità per la consegna del pasto al domicilio degli utenti, privi di residui di cibo. Nel caso in cui l'APSP dovesse riscontrare il mancato rispetto di quanto testé riportato, la stessa potrà rifiutarsi di ritirarli, segnalando tempestivamente e per iscritto alla Comunità quanto rilevato.
3. I contenitori termici utilizzati per il trasporto dei pasti degli utenti dovranno essere lavati rispettando le temperature indicate sui contenitori medesimi, evitando altresì qualsiasi operazione che potrebbe determinarne il danneggiamento.
4. Eventuali danni provocati/riscontrati da parte dell'APSP dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine e per iscritto alla Comunità, al fine di una corretta individuazione delle responsabilità e del conseguente risarcimento del danno.

Art. 7 - Disposizioni riguardanti il personale

1. Per il servizio di cui al presente Accordo l'APSP potrà avvalersi di personale proprio, oppure di personale dipendente dalla ditta aggiudicataria del servizio di preparazione dei pasti presso la stessa.
2. L'APSP sarà la sola responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, impegnandosi a rispettare gli obblighi previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, nonché s'impegna ad applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento per la categoria, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra.
3. L'APSP s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo.
4. L'APSP s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. L'APSP non assume alcuna responsabilità di carattere civile, penale e fiscale per tutte le operazioni che verranno poste in essere al di fuori della cucina.
6. E' onere dell'APSP provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale dipendente.
7. E' altresì onere dell'APSP controllare che tutte le norme di ordine igienico-sanitario e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, vengano rigorosamente rispettate dal proprio personale.

Art. 8 - Messa a disposizione di mezzi da parte dell'APSP

1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, l'APSP è tenuta a mettere a disposizione tutte le attrezzature ed i mezzi tecnici necessari.

Art. 9 - Applicazione del D. Lgs. 81 di data 09/04/2008

1. Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", le Parti dichiarano che, per quanto concerne il servizio di cui al presente Accordo, non sussistono interferenze tra i dipendenti della Comunità e gli incaricati dell'APSP, in quanto non si prevede la compresenza nell'erogazione di servizi e prestazioni nel medesimo contesto.
2. Il costo relativo ai rischi da interferenza è pertanto pari ad **€ 0,00**.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza e contitolarità dei dati personali

art. 4, comma 1, lettera g) del D Lgs. 196/2003

1. L'APSP è tenuta in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti la Comunità e le persone a favore delle quali effettua il Servizio.
2. L'APSP s'impegna a trattare i dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e siglerà con la Comunità un *Accordo di contitolarità per il trattamento dei dati* che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano i beneficiari degli interventi e sono trattati al fine di rispondere alle loro esigenze, in aderenza alle finalità del Servizio.
4. Nell'ambito dell'attività resa a favore della Comunità, l'APSP potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Settore socio-assistenziale.
5. L'APSP, in qualità di Contitolare, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché di quanto previsto dall'*Accordo di contitolarità* siglato dalle Parti.
6. In tal senso si rimanda allo specifico dall'*Accordo di contitolarità* e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 11 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo all'APSP garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata dell'Accordo, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Accordo.
2. L'assicurazione deve rispondere delle somme che l'APSP è tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali, sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore di servizi affidati dalla Comunità (compresi danni alle cose in consegna e custodia ed alle cose trovatesi nell'ambito dell'attività di lavoro, sia di proprietà di terzi, sia della Comunità), anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari, agli utenti, che dovranno essere considerati terzi tra loro.

3. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'appalto indicate dal presente atto e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie.

Art. 12 - Subaffidamento

1. L'APSP può subaffidare alcune delle prestazioni oggetto del presente atto, garantendo che i servizi vengano espletati secondo quanto richiesto nel presente Accordo.

Art. 13 - Controlli e verifiche

1. La Comunità si riserva la facoltà di svolgere attività di vigilanza e controllo sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente atto, anche attraverso visite presso la cucina dell'APSP, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali nel caso di non regolare e non qualificato svolgimento dei servizi.

Art. 14 - Valorizzazione economica delle prestazioni

1. Il progetto è svolto con il contributo di entrambi gli Enti, che individuano le risorse nell'ambito dei propri Bilanci.
2. L'APSP dovrà svolgere sul mercato aperto meno del 20% (venti per cento) delle attività interessate dalla cooperazione.
3. Le risorse messe a disposizione copriranno i costi individuati nel presente Accordo, salvo che non siano coperti da Soggetti terzi.
4. Saranno valorizzate anche le spese generali di gestione dei procedimenti amministrativi sottesi al corretto adempimento del presente Accordo, come pure ogni altra spesa necessaria operata da ciascuno dei due Enti ai fini della migliore riuscita del servizio erogato.
5. Il costo sostenuto dall'APSP per la predisposizione di un pasto completo, la porzionatura dello stesso nel contenitore termico (o in contenitori monouso, in situazioni particolari) ed il successivo lavaggio del contenitore comprensivo delle spese generali dell'APSP, il quale sarà alla stessa rimborsato da parte della Comunità, è fissato, per la durata del presente Accordo, in **€ 7,93 + IVA** nella misura del **10%**. L'importo complessivo del presente Accordo è pari ad **€ ***,00 + IVA al 10%**.
6. Tale importo sarà applicato anche in caso di consumazione del pasto in struttura di cui all'art. 1 del presente Accordo.
7. Il suddetto importo potrà essere aggiornato, successivamente alla stipula del presente Accordo, previo scambio di corrispondenza tra le Parti, in modo da garantire l'effettiva sostenibilità dei costi e l'adeguamento dei relativi impegni di spesa da parte della Comunità, tenuto conto dei costi che l'APSP dovrà effettivamente sostenere per l'erogazione del servizio di cui al presente atto (ad. es. in relazione ai rinnovi dei contratti per il servizio di ristorazione).
8. In caso di circostanze impreviste ed imprevedibili le Parti si impegneranno altresì ad individuare le soluzioni più idonee per risolvere le problematiche riscontrate, addivenendo anche ad un'eventuale revisione concordata delle disposizioni contenute nel presente *Accordo*.
9. Il Codice Univoco Ufficio della Comunità, per la fatturazione elettronica è il seguente: **FB34E4**
10. Il presente *Accordo*, per la *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico.

Art. 15 - Modalità di pagamento

1. La Comunità s'impegna a pagare all'APSP, a seguito di emissione di regolare fattura, gli importi di cui all'art. 14 (*Valorizzazione economica delle prestazioni*), sulla base della distinta di cui all'art. 5 (*Modalità di registrazione e controllo dei pasti*).
2. La fattura relativa al servizio prestato si intende "ricevuta" dalla data di protocollazione del protocollo generale della Comunità.
3. Nel caso in cui la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare, la stessa si intende "ricevuta" con la data di protocollazione del protocollo generale della Comunità della fattura corretta ed a norma. Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento. Il pagamento della fattura avviene entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 - Controversie

1. Di regola gli inadempimenti al presente Accordo sono composti amichevolmente, previa contestazione da ciascuna Parte per iscritto.
2. Le Parti, qualora accertino inadempienze nella realizzazione dell'Accordo provvedono a:
 - ↳ contestare all'altra Parte l'inadempienza, tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi;
 - ↳ disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
 - ↳ dichiarare l'eventuale decadenza dell'Accordo e stabilire contestualmente gli oneri economici a rispettivo carico.
3. E' facoltà di ciascuna Parte presentare le proprie controdeduzioni entro il predetto termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione.
4. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 17 - Cause di risoluzione - Disdetta

1. E' facoltà della Comunità recedere unilateralmente, tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., dall'Accordo in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'APSP, il rimborso per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, oltre ad un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.
2. La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'APSP con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
3. Il presente Accordo potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto di quanto dallo stesso previsto e stabilito dovuti a:
 - rilevante inadempimento all'APSP, tale da compromettere i risultati del servizio;
 - frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;

- ritardato pagamento del rimborso da parte della Comunità per oltre tre mesi rispetto al termine fissato.
4. Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra Parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine l'Accordo sarà risolto di diritto.
 5. La Comunità potrà inoltre recedere dal presente atto nel caso in cui l'APSP dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
 6. La Comunità potrà infine recedere dal presente atto, in relazione al verificarsi di variazioni ai livelli essenziali delle prestazioni da erogarsi a favore dell'utenza o di variazioni delle prestazioni, intervenute per circostanze obiettive.
 7. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo.
 8. L'APSP non può sospendere o ritardare i servizi di cui al presente Accordo con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.
 9. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell'APSP costituisce inadempienza grave e tale da motivare la risoluzione dell'Accordo. In tale ipotesi restano a carico dell'APSP tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 18 - Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dal **01/05/2024** al **30/04/2026**, salvo revoca scritta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo atto a garantire la tracciabilità della ricezione dalla controparte, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

Art. 19 - Spese

1. Il presente atto viene sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Accordo (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla Parte che le eserciterà.

Art. 20 - Disposizioni di carattere fiscale e antimafia

1. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Accordo sono soggette al pagamento dell'IVA.
2. Lo stesso è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra Ente pubblico (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e un'APSP (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).
3. L'APSP è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa di cui alla normativa vigente.

Art. 21 - Anticorruzione

1. L'APSP, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti dell'APSP nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'APSP, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27/12/2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" stesso.
3. L'APSP dichiara che la Comunità le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'APSP si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del presente Accordo, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. L'APSP si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 22 - Vincoli

1. L'APSP riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Accordo, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
2. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 23 – Modifiche dell'Accordo

1. Le Parti s'impegnano a procedere periodicamente a verifica congiunta del presente Accordo e a proporre gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari.
2. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta di una delle Parti, modifiche al presente Accordo, che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove esigenze di fragilità sociale e di pubblica utilità non ricompresi in quelli indicati all'articolo 1.

Art. 24 – Informazione e comunicazione

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano a organizzare, preferibilmente congiuntamente, eventi che possano dare rilievo alle attività e iniziative intraprese, dando evidenza nella eventuale documentazione e nell'utilizzo dei *media* (es. *brochure*, *dépliant*, siti Internet, ...)

Art. 25 - Domicilio

1. Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
2. Il presente Accordo è stato redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale.

PER L'AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA

*“**”*

Il Presidente/Il Direttore

[da compilare a seconda di quanto indicato dall'APSP]

Sig./Sig.ra **

PER LA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

La Responsabile del Settore socio-assistenziale

Dott.ssa Maria Angela Zadra